

Giovedì, 06 Giugno 2013, 07.28

Doctor

DIRITTO SANITARIO

Home / Diritto Sanitario

giu
6 Decreto Balduzzi: sdoppiata la responsabilità medica
2013

Il fatto

Una paziente ha chiamato in giudizio l'Azienda ospedaliera e il medico dipendente per essere risarcita degli esiti dannosi di un trattamento terapeutico finalizzato a ricomporre una frattura del polso provocata da una caduta accidentale. In particolare la donna ha affermato che dopo l'applicazione, l'apparecchio gessato, volto alla riduzione della frattura, era stato sostituito per ben due volte e che, persistendo il dolore all'arto, si era sottoposta ad una visita specialistica all'esito della quale le era stata prescritta una terapia chirurgica urgente.

Profili giuridici

Il Tribunale ha affrontato la questione interpretativa della norma introdotta dal Decreto legge n. 158/12 modificata dalla L. n. 189/12, intitolata alla responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie diretta entro termini ben precisi a limitare la responsabilità penale del sanitario con alcuni riflessi anche sul piano civilistico del risarcimento del danno. La norma, con la dichiarata finalità di intervenire contro il dilagante fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, introduce una sorta di esimente speciale nella responsabilità penale medica, circoscrivendola alle sole ipotesi di colpa grave e dolo sempre che siano state osservate le linee guida e buone prassi. Per il caso della colpa lieve, tuttavia, dichiara la persistenza della responsabilità civile del medico. Il tribunale di Enna ha osservato che l'interpretazione della innovativa disposizione condurrebbe a delineare la sussistenza di un titolo di responsabilità duplice:

- a) contrattuale per la struttura sanitaria (ne deriva un termine prescrizione più lungo e un onere della prova più leggero per il paziente;
- b) extracontrattuale per il medico (ne deriva un termine prescrizione abbreviato a cinque anni e un onere della prova aggravato per il paziente).

Esito del giudizio

Il Tribunale ha condannato l'Azienda sanitaria e il medico al risarcimento del danno.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]